

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la propria deliberazione 30 dicembre 2009, n. 3790, recante “Recepimento delle nuove disposizioni in materia di condizionalità fissate dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 22 dicembre 2009, n. 30125, ai sensi del regolamento (CE) 79/09. Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 3847/2008”;

Preso atto della richiesta del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, pervenuta con nota in data 4 febbraio 2010, di modificare in parte il criterio di gestione obbligatorio distinto come Atto C18 – di cui all'allegato 1 alla deliberazione sopra richiamata - e di modificare ed integrare gli standard per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali 1.1, 1.2, 3.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6, di cui all'allegato 2 della stessa deliberazione;

Atteso che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha espresso in via informale il proprio assenso sulla nuova stesura delle norme in questione, modificate e/o integrate dagli uffici competenti della Direzione politiche comunitarie e miglioramenti fondiari dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali secondo le indicazioni ricevute;

Vista la propria deliberazione n. 3702 in data 18 dicembre 2009 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2010/2012 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2010 e di disposizioni applicative;

Visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Direttore della Direzione politiche comunitarie e miglioramenti fondiari dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13 – comma 1, lettera e) – e 59 – comma 2 – della legge regionale n. 45/1995 sulla presente proposta di deliberazione;

Su proposta dell'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Giuseppe Isabellon;

Ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

- 1) di approvare le modificazioni e le integrazioni alle disposizioni in materia di condizionalità in vigore sul territorio regionale dal 1° gennaio 2010, fissate con deliberazione 30 dicembre 2009, n. 3790, in applicazione del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 22 dicembre 2009, n. 30125, specificate nell'allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di disporre la pubblicazione dell'allegato alla presente proposta di deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

MODIFICAZIONE ED INTEGRAZIONI ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
CONDIZIONALITÀ IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2010 SUL TERRITORIO DELLA
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

L'allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 3790 del 30 dicembre 2009, recante i criteri di gestione obbligatori di cui agli articoli 4 e 5 e a norma dell'allegato II del regolamento (CE) n. 73/09 è modificato come segue:

Atto C18 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.

Articolo 4.

Nel paragrafo “**Descrizione degli impegni**” le parole “*Decreto Legislativo n. 534 del 30 dicembre 1992 e s.m.i.*” sono sostituite con “*Decreto Legislativo n. 146 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni*”.

L'allegato 2 alla deliberazione della Giunta regionale n. 3790 del 30 dicembre 2009, recante elenco delle norme e degli standard per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 6 e all'allegato III del regolamento (CE) n. 73/09, è modificato e/o integrato come segue:

Standard 1.1: Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche

In calce al paragrafo “**Recepimento regionale**” sono aggiunti i seguenti paragrafi:

“In merito all'impegno b), si stabilisce il divieto di effettuare livellamenti del terreno diversi da quelli di preparazione del letto di semina, se non precedentemente documentati e concordati con l'Assessorato agricoltura e risorse naturali.

L'impegno c) prevede l'obbligo di pulizia da fogliame o altro materiale ingombrante e manutenzione ordinaria della rete di canali di sgrondo delle acque, siano essi naturali (es. :ruscelli, fossi) che artificiali (es.: canaletti in cemento).”

Standard 1.2: Copertura minima del suolo

In calce al paragrafo “**Descrizione dello standard e degli impegni**” è aggiunto il seguente paragrafo:

“Intervento della Regione

A norma dell'articolo 22 comma 1 del DM n. 30125 del 22/12/2010 a livello regionale sono definiti i seguenti impegni:

a) per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini di produzione e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;

b) per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni

diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso:

- assicurare la copertura vegetale dal 15 novembre al 15 febbraio;*
- in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo, quali la discissura, la ripuntatura, lasciare i residui colturali, ecc.).*

In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre”

Standard 3.1: Uso adeguato delle macchine

In calce al paragrafo “**Descrizione dello standards e degli impegni**” è aggiunto il seguente paragrafo:

“Intervento della Regione

Non vi sono specifiche disposizioni in materia.”

Standard 4.2: Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli

Il secondo capoverso del paragrafo “**Intervento della regione**” è sostituito dal seguente:

“Per le aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE, il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno ed è relativo a superfici non più utilizzate a fini produttivi, come previsto dal documento tecnico approvato con DGR 1087 in data 18 aprile 2008.”

Standard 4.3: Mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative

Il paragrafo “**Intervento della regione**” è interamente sostituito con il seguente:

“A norma dell'articolo 22, comma 3, del predetto Decreto, a livello regionale è stabilito: per gli oliveti: la potatura almeno una volta ogni 5 anni e, con frequenza almeno triennale, i seguenti interventi:

- l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare la chioma delle piante;*
- la spollonatura degli olivi;*

per i vigneti: l'esecuzione della potatura invernale entro il 30 maggio di ciascun anno e almeno una volta ogni tre anni l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare le piante."

Standard 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

Il paragrafo "**Descrizione dello standard e degli impegni**" è integralmente sostituito con il seguente:

"Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, è stabilito come impegno il rispetto dei provvedimenti nazionali e regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio, ove determinano impegni cogenti, compreso la non eliminazione di muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati, in gruppo o in filari, laddove prevista dai suddetti provvedimenti. "

Standard 4.5: Divieto di estirpazione degli olivi

E' aggiunto il seguente paragrafo:

"Intervento della Regione

Non vi sono specifiche disposizioni in materia"

Standard 4.6: Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati

Nel primo capoverso del paragrafo "**Intervento della Regione**" è soppresso il termine "*magri*".